

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

OGGETTO	SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	CM 8/E/2020 – ART. 60, 61 e 62 DL 18/2020; ART. 8 C. 1 DL 9/2020
CIRCOLARE DEL	07/04/2020

Sintesi: relativamente alla sospensione dei versamenti fiscali introdotto dal DL "Cura Italia", l'Agenzia ha recentemente fornito i seguenti chiarimenti:

- *tassa di vidimazione dei libri sociali e dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI): l'unica proroga applicabile è quella dal 16/03/2020 al 20/03/2020 ex art. 60, DL 18/2020;*
- *esercizio di più attività imprese turistico-ricettive/agenzie viaggi/altri soggetti: per l'applicazione della sospensione "ampliata", va fatto riferimento ai ricavi dell'attività "prevalente"*
- *ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni:*
 - *il limite di ricavi/compensi di €. 400.000 nel 2019 non è influenzato dall'eventuale adeguamento agli Isa*
 - *il versamento delle ritenute "sospese" va effettuato dai percipienti col codice tributo, non ancora istituito.*

Con la **CM 8/2020**, l'Agenzia ha fornito chiarimenti relativamente al perimetro applicativo della **proroga dei versamenti fiscali** introdotta dal DL 18/2020 ("Cura Italia"), riepilogata nella tabella che segue:

CONTRIBUENTI	ADEMPIMENTO	SCAD ORIG.	RIPRESA DEL VERSAMENTO	Art.
Tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone o di capitali, enti non commerciali, ecc.)	Versamenti "nei confronti delle pubbliche amministrazioni" (inclusi contrib. previd./assist. e premi Inail)	al 16/03/2020	Entro il 20/03/2020 ("miniproroga") Es: ritenute d'acconto, Iva (annuale o di febbraio), tassa libri sociali, Isi/Iva forfettaria, ecc.	57
	Qualsiasi adempimento fiscale	tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020	Entro il 30/06/2020 Es: Mod. Iva 2020: va inviato entro il 30/06/2020 (in luogo del 30/04/2020)	59
Imprese/professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 2 mil.	Versamenti da autoliquidazione relativi a: ▪ ritenute sui redditi di lavoro dipend./assim. ▪ Iva ▪ contributi previdenziali/assistenziali e premi Inail	tra l'8/03/2020 ed il 31/03/2020	Entro il 31/05/2020: ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili N.B.: gli altri importi (tassa libri sociali; ritenute su agenti e professionisti che non optano per la mancata effettuazione; ecc.) andavano versati al 20/03/2020 (termini della miniproroga)	59
Imprese/professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 400.000	Compensi/provvigioni ▪ non soggetti a ritenuta ▪ a condizione che a febbraio non abbiano sostenuto spese per lav. dipendente/assimilato (va rilasciata apposita dichiarazione in tal senso al sostituto d'imposta)	incasso tra il 17/03/2020 ed il 31/03/2020	Entro il 31/05/2020 ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili il percipiente (che ha incassato il compenso lordo) versa le ritenute d'acconto non operate dal sostituto	59
Zona Rossa (11 Comuni di Lombardia e Veneto)	Adempimenti e i versamenti tributari (incl. cartelle di pagamento o accertamenti esecutivi)	tra il 21/02/2020 ed il 31/04/2020	Entro il 31/05/2020: ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili	59
Tutti i contribuenti	▪ Cartelle di pagam./accert. esec. ▪ Avvisi di addebito dell'Inps ▪ Atti di accertamento delle Dogane ▪ Atti esecutivi emessi dagli enti locali ivi incluse loro eventuali rateazioni N.B.: sono esclusi gli avvisi bonari ed atti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, acquiescenza, ecc.), ivi incluse loro dilazioni	tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020	Entro il 30/06/2020 in unica soluzione	65

Sospensione ampliata dei versamenti (DL 9/2020) per imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e altri soggetti (*)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilato ▪ e dei relativi contributi previdenz. e premi Inail 	dal 2/03/2020 al 30/04/2020	Entro il 31/05/2020 (al 30/06/2020 per ASD/SSD): ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili	58
	Iva (annuale o periodica)	al 16/03/2020		

(*) Si tratta dei seguenti soggetti (art. 61, c. 2, lett. da a) a r):

federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, centri natatori
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche (inclusi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche), nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie, ski-lift
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi pubblici registri, che esercitano in via esclusiva/principale attività di "interesse generale" (art. 5 Dlgs 117/2017).

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate, con la recente **CM 8/2020**, ha fornito una serie di chiarimenti in relazione alle situazioni di proroga dei versamenti.

SOSPENSIONE AMPLIATA (DL 9/2020 COME MOD. DAL DL 18/2020) - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

Per i soggetti di cui alla tabella precedente (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo/tour operator; altri soggetti particolarmente danneggiati dalla sospensione dell'attività):

- nel caso di **esercizio di più attività**
- per fruire della **sospensione "ampliata"** dei termini di versamento occorre che:
 - ✓ l'**attività rientrante in quelle citate sia "esercitata in via prevalente"**
 - ✓ **da intendersi** come quella da cui sono derivati i maggiori ricavi/compensi nell'ultima dichiarazione presentata (**periodo 2018**) rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.



Esempio: un imprenditore esercita l'attività di tabaccheria e di ricevitoria del lotto/lotterie; laddove i ricavi prevalenti nel Mod. Redditi 2019 (periodo d'imposta 2018) siano derivati dall'attività:

- ✓ di ricevitoria: potrà applicare la sospensione ampliata per l'intera attività svolta
- ✓ di tabaccheria: non potrà applicare la sospensione ampliata (ma la sospensione ordinaria,

SOSPENSIONE AMPLIATA - CODICE ATECO NON RICOMPRESO NELLE RM 12 E 14 DEL 2020

Sempre con riferimento ai soggetti di cui alla tabella precedente, nel caso in cui un'impresa presenti:

- ✓ un **codice ATECO** rientrante nelle attività indicate dall'art. 61, c.2, lettere da a) a r)
- ✓ ma non compreso nell'elenco fornito dall'Agenzia nella RM 12 e 14 del 2020

la **sospensione dei termini di versamento** opera comunque, considerato che l'elenco dei citati documenti di prassi va considerato esemplificativo, e non esaustivo.



Nota: il concetto era, peraltro, già stato affermato nella citata RM 14/2020, dove l'Agenzia aveva integrato l'elenco della precedente RM 12/2020 che aveva "dimenticato" una serie di attività riferite ai trasporti di beni e di persone.

TASSA DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI E DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)

Il termine di versamento:

- della **tassa di vidimazione dei libri sociali** per le società di capitali
- dell'ISI (imposta sugli intrattenimenti) e relativa Iva forfettaria

fruisce:

- ✓ ha fruito solo della "mini-proroga" dal **16/03/2020 al 20/03/2020** (art. 60, DL 18/2020)
- ✓ non essendo espressamente disciplinata e prorogata dalle altre disposizioni del Decreto.

Zona rossa: per i soggetti aventi il domicilio fiscale o sede legale/operativa nei comuni individuati dal D.M. 24/02/2020):

REGIONI	COMUNI
LOMBARDIA	Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
VENETO	Vò

si applica differimento di adempimenti/versamenti tributari in scadenza nel periodo 21/02/2020 - 31/04/2020 al 31/05/2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)

RITENUTE COMPENSI LAVORO AUTONOMO/PROVVIGIONI

L'omessa indicazione in **fattura elettronica** della ritenuta da parte dei lavoratori autonomi o degli intermediari del commercio comporta la seguente compilazione:

- nella sezione "DettaglioLinee", la **non valorizzazione con "SI" della voce "Ritenuta" e**, quindi, il blocco "DatiRitenuta" non viene compilato;
- l'indicazione nella Causale della fattura della dicitura "*Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020*".

L'Agenzia chiarisce poi che:

- ✓ con riferimento al mancato superamento nel 2019 del limite di ricavi/compensi di €. 400.000, **non rileva l'eventuale adeguamento in dichiarazione per migliorare il profilo ISA**
- ✓ il versamento delle somme oggetto di "sospensione" dovrà essere effettuato dai **percipienti** con il Mod. F24 **utilizzando un apposito codice tributo** (non è ancora stata emanata la RM che individua tale codice).